



Informazioni complementari per i ricorrenti che introducono un ricorso contro l'Italia

I. Esaurimento delle vie di ricorso interne nel caso in cui la parte ricorrente si lamenti della durata di una procedura (procedura «Pinto»)

Per quanto riguarda in particolare l'esaurimento delle vie di ricorso interne nel caso in cui la parte ricorrente si lamenti della durata di una procedura, questa deve esaurire la via di ricorso introdotta dalla legge n° 89 del 24 marzo 2001 che sancisce il diritto, per ogni persona che abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di una violazione del termine ragionevole di durata del processo, di ottenere un'equa soddisfazione. A questo proposito, è da tener presente che la Corte si è pronunciata il 6 settembre 2001, in un ricorso simile (*Brusco c. Italia*, n° 69789/01), sulla necessità per un ricorrente che aveva già introdotto un ricorso presso la Corte europea di adire la Corte d'Appello, e l'ha rigettato per non esaurimento delle vie di ricorso interne. Consultando il sito Internet della Corte www.echr.coe.int potrà conoscere detta decisione.

II. Sei mesi

Informazioni e tipi di documenti richiesti per dimostrare che il ricorrente ha introdotto un ricorso entro il termine di sei mesi previsto dall'articolo 35 § 1 della Convenzione

Copia dell'ultima decisione interna definitiva.

III. Casi riguardanti le condizioni di detenzione (sovraffollamento) tipo *Torreggiani e altri c. Italia* (n°s 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, 8 gennaio 2013)

Elenco delle informazioni e dei documenti richiesti:

- superficie lorda della cella, arredi compresi ma con esclusione del bagno
- numero di occupanti
- certificato di detenzione con l'elenco dei movimenti definitivi

IV. Altro

- Nel caso vi siano più di cinque ricorrenti, il rappresentante deve produrre, oltre ai formulari di ricorso e ai documenti, una tabella riepilogativa nella quale figurino i nomi e i dati di ogni ricorrente. Una tabella esemplificativa può essere scaricata dal sito della Corte (www.echr.coe.int/applicants).
- Nel caso in cui il rappresentante sia un avvocato, questa tabella dovrà anche essere fornita in formato elettronico (CD-ROM o chiave USB).
- Non inviare molteplici copie del formulario di ricorso e degli allegati poiché **una sola** è sufficiente.

- Non spillare, unire con nastro adesivo o incollare in alcun modo la documentazione. L'invio di documentazione in tali condizioni rallenta fortemente il lavoro della Cancelleria.
- È necessario indicare se il ricorrente ha già adito la Corte in precedenza, precisando, in caso affermativo, il numero di ricorso. Tali informazioni sono indispensabili per consentire alla Corte di classificare, ritrovare e trattare i diversi ricorsi introdotti a nome di uno stesso ricorrente.